



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 0034394083

ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 03 LUGLIO 2020

Oggetto: **Installazione ed esercizio impianti di nuova tecnologia 5G sul territorio comunale. Modifica Ordinanza Sindacale n. 14 del 14 aprile 2020.**

IL SINDACO

PREMESSO che con propria Ordinanza n. 14 del 14 aprile u.s., adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, si ordinava di sospendere l'utilizzo della tecnologia 5G sul territorio comunale, dando mandato agli Uffici competenti di negare l'autorizzazione, asseverazione ed esecuzione di ogni installazione di impianti e progetti riguardo l'installazione e/o modifica di impianti di telecomunicazioni relativi alla nuova tecnologia 5G su tutto il territorio amministrato, per minimizzare il rischio sanitario sui campi elettromagnetici promuovendo un tavolo tecnico sanità/ambiente, volto a monitorare le ripercussioni dei campi elettromagnetici su popolazione ed ecosistema, e promuovendo un sistema di monitoraggio ambientale e sanitario da realizzarsi in collaborazione con ASL e ARPA, in merito a possibili effetti indesiderati della tecnologia 5G sulla popolazione nelle aree individuate per l'eventuale installazione degli impianti esistenti;

DATO ATTO che:

- con ricorso notificato in data 8 giugno u.s. e acquisito al prot. comunale n. 9390 la Wind Tre S.p.A. impugnava dinanzi al TAR Sicilia la suddetta Ordinanza Sindacale chiedendo il relativo annullamento nonché il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dalla ricorrente in esecuzione della stessa;
- in particolare nel suddetto ricorso la Wind Tre S.p.A. dava atto di essere risultata aggiudicataria dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il 5G a seguito di procedura a evidenza pubblica gestita dal MISE, con previsione di specifici obblighi di copertura e installazione della rete radio a banda larga o ultra larga utilizzando le frequenze assegnate con relativo diritto d'uso in tutte le province italiane;
- nello stesso ricorso si motivava di ritenere che l'Ordinanza impugnata – adottata ai sensi dell'art. 50, c. 5, del TUEL - fosse illegittima, tra l'altro, per insussistenza dei presupposti definiti dall'art. 50 citato che rileva in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, potendo pertanto incidere su materie non riservate in via esclusiva allo Stato, riserva invece gravante in materia di determinazione unitaria, a livello nazionale, dei valori soglia, in attuazione del principio di precauzione di cui all'art. 4 comma 1 lett. a della L. 36/2001 richiamato a sostegno dell'Ordinanza, ritenendo che la dimensione non esclusivamente locale del pericolo non avrebbe consentito al Sindaco di vietare la nuova tecnologia e lamentando che la conclusione dell'efficacia dell'atto stessa sia subordinata al superamento delle incertezze scientifiche sulle nuove tecnologie e pertanto di fatto *sine die*;

CONSIDERATO che:

- non si ritengono condivisibili le doglianze contenute nel ricorso in oggetto in relazione alla competenza all'adozione dell'atto impugnato, posto che il citato art. 50, c. 5, del TUEL disciplina gli

ambiti di competenza del Sindaco nella sua qualità di rappresentante della comunità locale, considerando non solo le emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, ma anche la necessità di interventi volti a superare situazioni degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, fermo restando che tale potere – ai sensi dello stesso art. 50, c. 6 - è esercitato dal Sindaco anche in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni fino a quando non intervengano i soggetti competenti;

- pertanto il Sindaco ha il dovere di intervenire, in ossequio all'art. 32 della Costituzione e al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, a salvaguardia della salute umana e a garanzia della tutela ambientale, valori di rilievo costituzionale e beni inalienabili, soprattutto in assenza di altri strumenti ordinari in tal senso predisposti, sussistendo pertanto i presupposti della contingibilità e dell'urgenza alla base dell'approvazione dell'atto in questione;
- appare invece condivisibile la doglianza circa la mancata delimitazione temporale degli effetti dell'Ordinanza stessa, sebbene la stessa non fosse intesa come atto permanente, ma come atto di indirizzo e impulso per promuovere un sistema di monitoraggio ambientale e sanitario da realizzarsi in collaborazione con ASL e ARPA, in merito a possibili effetti indesiderati della tecnologia 5G sulla popolazione;

RILEVATO che:

- l'art. 8, c. 6, della L. 36/2001, legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici, affida ai Comuni la facoltà di adottare un Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, di radiodiffusione e di telefonia mobile nonché al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- il S.U.A.P., con nota prot. n. 10337 del 25 giugno u.s., ha comunicato di aver predisposto bozza di regolamento di cui al citato art. 8, c. 6, della L. 36/2001 e contestualmente ha indetto apposito tavolo tecnico per eventuali osservazioni e/o integrazioni alla bozza stessa per il giorno 8 luglio p.v., così da poter utilmente e celermente calendarizzare nei lavori del Consiglio Comunale la discussione e approvazione del suddetto regolamento;

RITENUTO pertanto:

- competenza del Comune, anzi specifico obbligo e responsabilità anche alla luce dell'art. 5 della Costituzione, operare il contemperamento delle esigenze imprenditoriali private con la tutela ambientale e della salute dei cittadini;
- competenza del Comune decidere in merito alla pianificazione del proprio territorio, per evitare il "far west" elettromagnetico che espone la popolazione ai rischi dell'elettrosmog e concorre a deturpare il paesaggio, soprattutto in contesti come quello di Giardini Naxos, territorio ad alta densità turistica;
- procedere a modificare la propria citata Ordinanza sindacale n. 14/2014, al fine di garantire la caratteristica della temporaneità, propria di tale fattispecie provvedimentale, prevedendo che l'efficacia della stessa sia limitata fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento sopra citato, fermo restando che il Comune non rientra tra i territori in sperimentazione della tecnologia 5G e al momento non è pendente alcuna richiesta di installazione di tali impianti, sicché, in esito al bilanciamento degli interessi in campo, pubblici e privati, si ritiene ragionevole l'adozione del presente atto fino alla regolamentazione della materia con i mezzi ordinari forniti dall'ordinamento vigente, per garantire che l'adozione delle nuove tecnologie in questione, per le peculiari caratteristiche considerate, sia preceduta da una valutazione preliminare sull'impatto e dettagliatamente regolamentata;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- di riaffermare la tutela e la salvaguardia della salute umana e della tutela ambientale come valori di rilievo costituzionale, nonché beni inalienabili (articolo 9, secondo comma e articolo 32, primo comma);

- di modificare la propria Ordinanza sindacale n. 14 del 14 aprile 2020, al fine di garantire la caratteristica della temporaneità, propria di tale fattispecie provvedimento, prevedendo che l'efficacia della stessa sia limitata fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento sopra citato, fermo restando che il Comune non rientra tra i territori in sperimentazione della tecnologia 5G e al momento non è pendente alcuna richiesta di installazione di tali impianti, sicché, in esito al bilanciamento degli interessi in ballo, pubblici e privati, si ritiene ragionevole l'adozione del presente atto fino alla regolamentazione della materia con i mezzi ordinari forniti dall'ordinamento vigente, per garantire che l'adozione delle nuove tecnologie in questione, per le peculiari caratteristiche considerate, sia preceduta da una valutazione preliminare sull'impatto e dettagliatamente regolamentata;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line;

Che la presente ordinanza venga inviata a:

- Prefettura di Messina: protocollo.prefme@pec.interno.it
- Autorità delle Garanzie nelle comunicazioni: info@agcom.it
- Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it
- Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it
- Ministro della Salute: segreteria ministro@sanita.it
- Ministero dello Sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it
- Ministro dell'Interno: capo segreteria.ministro@interno.it
- Presidente della Regione Sicilia: presidente@certmail.regione.sicilia.it
- Assessorato alla Salute Regione Sicilia: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
- Alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed ambientali: soprime@certmail.regione.sicilia.it
- Al Sindaco della Città metropolitana di Messina: presidenza@cittametropolitana.me.it
- Alla Stazione Comando Carabinieri di Giardini Naxos: tme26059@pec.carabinieri.it
- All'Ufficio Tecnico Comunale: utegiardininaxos@pec.it
- All'Ufficio SUAP: tributigardininaxos@pec.it
- Alla Polizia Municipale: poliziamunicipalegiardininaxos@pec.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia - Catania competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione o comunicazione, o al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione; tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



IL SINDACO
Pancrazio Lo Turco